



il proprio lotto n. 5 conservando il terreno in confine con la proprietà della Cooperativa e costruiva a proprie spese un'altra porzione di muro al di sopra di quello precedentemente alzato dalla Cooperativa predetta.

La Cooperativa chiedeva all' I. N. A., ai sensi degli artt. 886 e 887 C. C., il pagamento per intero delle spese di costruzione del muro corrispondente al dislivello tra i due Lotti, e per metà di quelle per la costruzione della restante parte del muro stesso.

L' I. N. A. respingeva la richiesta così formulata in quanto inesistente la differenza di quota delle due proprietà, e si dichiarava disposto a concorrere alla sola spesa della costruzione del muro nei limiti del dovuto.

La Cooperativa conveniva perciò l' I. N. A. innanzi al Tribunale di Roma per sentir riconoscere il suo diritto ad ottenere il contributo di L. 699.000= per le spese relative al muro in questione.

Nel corso del giudizio il Consulente tecnico d'ufficio promuoveva trattative per